

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 22

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori MANCONI, LO GIUDICE, PALERMO, PUPPATO,
LO MORO e MATTESINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
nel luglio 2001 a Genova, nel corso della riunione del G8

ONOREVOLI SENATORI. – Con la sentenza del 7 aprile scorso nel caso Cestaro, la Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha acclarato che la condotta delle forze di polizia durante l'irruzione nella scuola Diaz nei giorni del G8 di Genova nel luglio 2001 sarebbe stata sufficiente a integrare il reato di tortura, se all'epoca dei fatti esso fosse stato previsto nel nostro ordinamento. Simili valutazioni furono peraltro espresse dalla magistratura inquirente e giudicante, priva però dei mezzi giuridici per sanzionare adeguatamente i responsabili. A distanza di quattordici anni da quanto accaduto, appare non più eludibile indagare non solo sulla realtà dei fatti, ma soprattutto sulle cause che li hanno determinati. Ormai concluse tutte le iniziative giudiziarie e processuali, si può e si deve approfondire l'analisi storica e politica sulle responsabilità di quanti, ai vari livelli della de-

cisione istituzionale e del comando operativo, contribuirono a determinare quella situazione che, secondo *Amnesty International*, ha rappresentato «la più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale». La sentenza della Cedu, le dichiarazioni dell'assistente capo della polizia di Stato Fabio Tortosa, che ha accusato di condotte violente «decine e centinaia» di colleghi in borghese, e quelle del dottor Sabella (all'epoca dei fatti responsabile della struttura operativa penitenziaria di Bolzaneto) che denuncia l'esistenza di un piano pre-ordinato di violenze da parte istituzionale, esigono che si proceda al più presto.

La via migliore è indubbiamente l'istituzione di quella Commissione parlamentare di inchiesta che, nell'immediatezza dei fatti, non si volle costituire, preferendo un Comi-

tato di indagine conoscitiva parlamentare, istituito dalle due Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. I lavori del Comitato durarono dal 2 agosto al 20 settembre 2001 e consentirono una soltanto sommaria e parziale ricostruzione dei fatti, in ragione dei limiti propri dello «strumento» scelto, privo di effettiva capacità ispettiva in quanto non legittimato ad agire con gli stessi «poteri dell'autorità giudiziaria» come invece prevede l'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni di inchiesta. L'efficacia dell'indagine svolta dal Comitato è stata dunque inevitabilmente compromessa dall'assenza di un potere idoneo a indurre l'interlocutore ad una proficua collaborazione e di un deterrente giuridico capace di assicurare la veridicità dei riscontri forniti dai soggetti auditi.

Ciò nonostante, gli stessi lavori del Comitato hanno dimostrato, già allora, la necessità dell'istituzione di una Commissione inquirente, capace di accertare le reali responsabilità, lungo tutta la catena di comando, per le violenze perpetrate in quelle circostanze. Tale necessità è oggi avvalorata dalla sentenza Cestaro della Corte europea dei diritti umani, che nel condannare l'Italia per non aver impedito simili atti di tortura, ha anche stigmatizzato l'inadeguatezza della risposta istituzionale di fronte alla gravità dei delitti commessi, la maggior parte dei quali è prescritta. Ed ha sottolineato come le violenze compiute dalla polizia alla Diaz furono attuate «con scopo punitivo, di rappresaglia, volto a provocare l'umiliazione e la sofferenza fisica e morale delle vittime».

Parole, queste, non dissimili da quelle pronunciate nell'ottobre 2012 dai giudici di Cassazione, che a proposito dei fatti della Diaz avevano sottolineato «l'odiosità» delle scelte di chi, pur ricoprendo ruoli apicali, una volta compresa la trasformazione delle perquisizioni in un «ingiustificabile massacro», invece di «emarginare i violenti denunciandoli» avevano preferito «persistere negli arresti creando una serie di false circostanze».

Il fatto che le reali responsabilità, dirette e indirette, per questi comportamenti, non siano state del tutto accertate è ancor più grave in un ordinamento, quale il nostro, che qualifica la tortura come unico obbligo costituzionale di tutela penale, peraltro non ancora adempiuto. Il divieto di tortura è infatti il più forte limite intrinseco al monopolio della violenza legittima da parte dello Stato: il potere punitivo e il potere di polizia sono legittimamente esercitati solo se e fintantoché non si risolvano nell'abuso della condizione di privazione della libertà in cui versa chi vi sia sottoposto. La tortura è il limite cui né la pena né l'interrogatorio possono giungere, senza risolversi in pura violenza, oltretutto infrangendo quel dovere – primario per i pubblici ufficiali – di salvaguardia della persona affidata alla custodia dell'autorità pubblica, nel momento di maggiore fragilità proprio perché soggetta all'altrui potere.

Il divieto di tortura, insomma, è una garanzia soprattutto contro la più grave degenerazione dell'autorità in violenza, del potere in arbitrio, del diritto in mera forza. Ed è la prima e minimale forma di tutela che lo Stato deve assicurare alla persona soggetta al suo potere, per impedire quella terribile violazione della dignità che passa, in primo luogo, attraverso l'umiliazione della persona e lo strazio del corpo. Tanto più inaccettabile in un'età, come la nostra, che ha visto il progressivo sottrarsi del corpo (persino) alla pena legittima, trasformatasi – come scriveva Foucault – da arte di «sensazioni insopportabili» in «economia di diritti spesi».

Di fronte alla gravità di quanto accaduto a Genova nel 2001 e all'esigenza di accertare in maniera completa le relative responsabilità, l'unico strumento davvero efficace è quello dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. Essa potrà, infatti, effettivamente assolvere all'obbligo dello Stato, di fare piena luce sulla più grave forma di abuso che possa commettere proprio chi, come il pubblico ufficiale, è paradossalmente tenuto a rappresentare il diritto.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e finalità della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti nel luglio 2001 a Genova, nel corso della riunione del G8, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire in maniera puntuale tutti gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni promosse dal *Genoa Social Forum*;

b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

e) indagare sull'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola Diaz, facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti delle persone che alloggiavano nella scuola e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione

temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti, e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1 e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la ces-

sazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e presenta al Presidente del Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

2. Il Presidente della Commissione presenta al Presidente del Senato, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

